

Finanziamento "Foncooper"

Scheda prodotto

Finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Rotazione di cui al Titolo I° della Legge 27/2/1985 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni (fondi dello Stato o delle Regioni).

Beneficiari:

società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI di cui al decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005 (Gazz.Uff. n. 238 del 12/10/2005) (*)

Destinazione:

finanziamento di investimenti, effettuati successivamente alla data della domanda (**), per progetti, ammissibili agli aiuti alle PMI ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, finalizzati a:

- A)- aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa;
 - valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo,
 - ripianamento di passività contratte, in attesa dell'erogazione del finanziamento Foncooper, per il sostenimento di spese relative a progetti avviati dopo la data della domanda (**), nel limite del 50% dei progetti stessi;
- B)- realizzazione o acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
 - ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera A);
- C)- ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Ammontare:

non superiore al 70% della spesa, al netto IVA, tenendo conto delle capacità di autofinanziamento, nel limite di Euro 2.000.000= (due milioni), pari a Lire 3.872.540.000=.

Cumulabilità:

il ricorso al finanziamento Foncooper preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all'art. 17 della Legge 27/2/85 n. 49.

Durata:

- fino a 8 anni se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature;
- fino a 12 anni se il progetto comprende anche investimenti immobiliari.

Garanzie:

privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio; nessun'altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; Il privilegio può essere costituito anche su beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.

Tasso:

non inferiore al 25% del tasso di riferimento del settore di attività (attualmente i tassi applicati sono pari al 25% o al 57% del tasso di riferimento stesso, a seconda dei casi) e comunque nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo) previsti dalla normativa comunitaria.

VANTAGGI OFFERTI

- tasso particolarmente vantaggioso,
- garanzie limitate ai soli beni oggetto di investimento ed agli altri cespiti aziendali,
- esenzione dalle ordinarie spese di istruttoria,

(*) -numero dipendenti inferiore a 250 per le Medie Imprese (inferiore a 50 per le Piccole Imprese);

-fatturato annuo non superiore a 50 mil. di Euro (10 mil. per le P.I.) o totale attivo patrimoniale non superiore a 43 mil. di Euro . (10 mil. per le P.I.);

-qualora risultino imprese "associate" (è associata un'impresa che detiene da sola o insieme ad una o più imprese collegate il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa, eccetto i casi previsti al comma 3 dell'art.3 del suddetto D.M.) ai dati dell'impresa richiedente si sommano in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o dei diritti di voto detenuti (in caso di difformità si considera la più elevata), i dati dell'impresa o delle imprese immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente.

-qualora risultino imprese "collegate" (come definite al comma 5 dell'art.3 del suddetto D.M.) i dati da considerare sono quelli desunti dal bilancio consolidato o (in mancanza) si sommano direttamente i dati desunti dal bilancio di tali imprese;

- un'impresa è considerata sempre di "grande dimensione" qualora il 25% o più del suo capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici (ad eccezione dei casi di cui richiamato comma 3 dell' art.3).

(**) per investimenti realizzati da parte di PMI agricole attive nella "produzione primaria" sono finanziabili solo le spese sostenute successivamente alla delibera di concessione da parte del competente Organo.